



# COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

**Oggetto: REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERA  
DI C.C. N. 2/2007. APPROVAZIONE MODIFICHE.**

L'anno **duemilaotto** il giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati nelle forme e nei modi di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

SCARABELLO DR. GIANNICOLA	P
PIATTO FABIO	P
PEROSIN FABIO	P
POMETTO ADRIANO	P
ZAGO DR. GIUSEPPE	P
COMUNIAN GIUSEPPE	P
GRAZIAN DR.SSA CRISTINA	P
MARCHIORO VITTORIO	P
MORETTO ODILIO	P
MORETTO ALBERTO	P
DISARO' EGINIO	P
BOETTO DR. EMANUELE	P
TESCARO DR.SSA MARIA CRISTINA	P
CLEMENTE DR. DAVID	A
VETTORATO MARIA LUISA	P
MASTELLARO DR.SSA NADIA	P
CHECCHETTO BELISARIO	P

(P)resenti n. 16, (A)ssenti n. 1

L'Assessore Esterno VETTORATO PIETRO è P alla seduta

Partecipa alla seduta il Sig. PELLEGRINO DR. VINCENZO, Segretario comunale.


Il Sig. SCARABELLO DR. GIANNICOLA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.:

CHECCHETTO BELISARIO

PIATTO FABIO

MASTELLARO DR.SSA NADIA

Il presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

<p>N. <u>334</u> REG. PUBBL.</p> <p><b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b> (art. 124 D. Lgs. 267/2000)</p> <p>Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno</p> <p><b>- 4 DIC 2008</b> all'Albo Pretorio dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p>addi <b>- 4 DIC 2008</b></p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to PELLEGRINO DR. VINCENZO</p>	<p><b>La presente copia è conforme all'originale</b></p> <p>Addi <b>- 4 DIC 2008</b></p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE PELLEGRINO DR. VINCENZO</p> 	<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b> (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge All'Albo Pretorio di questo Comune in data</p> <p><b>- 4 DIC 2008</b></p> <p>è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D. Lgs. 267/2000.</p> <p>Addi <b>16 DIC 2008</b></p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to PELLEGRINO DR. VINCENZO</p>
--	--	---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

PARERE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA  
F.to PELLEGRINO DR. VINCENZO

DELIBERA DI C.C. N. 33  
Seduta del 26-11-2008

**Oggetto: REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 2/2007. APPROVAZIONE MODIFICHE.**

E' all'esame la seguente PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** il vigente "*Regolamento comunale di Polizia Mortuaria*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 2 del 06.02.2007, esecutiva;

**ATTESA** l'opportunità di apportare alcune precisazioni e/o modifiche - per la maggior parte, non sostanziali - agli artt. 1, 27, 31, 46, 47, 54, 56, 58, 59, 61, 70 e 81 dello stesso e l'introduzione dell'art. 50-bis, come da allegato "A" alla presente;

**RITENUTO** quindi di approvare le modifiche apportate agli articoli sopraddetti, come da allegato "A" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, precisando che le parti tolte sono quelle evidenziate barrate e le parti inserite sono quelle evidenziate scritte in grassetto;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITO** il parere di competenza, come sopra attestato, reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267;

**DELIBERA**

- 1. DI MODIFICARE** il vigente "*Regolamento comunale di Polizia Mortuaria*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 2 del 06.02.2007, agli artt. 1, 27, 31, 46, 47, 54, 56, 58, 59, 61, 70 e 81 e mediante introduzione dell'art. 50-bis "*Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali*", come da allegato "A" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, precisando che le parti tolte sono quelle evidenziate barrate e le parti inserite sono quelle evidenziate scritte in grassetto;
- 2. DI PRECISARE** che le modifiche di cui al precedente punto 1. acquisiscono efficacia con l'esecutività del presente provvedimento;
- 3. DI DEMANDARE** all'Ufficio Segreteria la predisposizione del testo del Regolamento coordinato e l'attuazione delle procedure inerenti e conseguenti il presente provvedimento.

## MODIFICHE al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria apportate con deliberazione di C.C. N. 33/26.11.2008

... omissis ... (INDICE GENERALE)

### ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria da applicarsi nel Comune di Agna, in armonia con il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la legge 30 marzo 2001 n. 130, con il DPCM 26 maggio 2000, con il D.P.R. 15/7/2003, N. 254, con la legge 26/2001, con le Circolari del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10, con Decreto del Ministero dell'Interno 1 luglio 2002, con Decreto del Ministero della Sanità 12-04-2007, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione.
2. Per norme relative alla Polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

... omissis ...

### ART. 27 - TRASPORTO DI SALMA DA E PER L'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con RD. 01.07.1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90, tenuto conto del D. Lgs. n. 112/98, del DPCM 26 maggio 2000 e della Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/2002 della Sanità n. 24/1993; nel secondo caso si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. Per il trasporto di salma da e per l'estero si applicano le norme previste dagli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e le disposizioni di legge sopra citata.

... omissis ...

### ART. 31 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel Cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a- i cadaveri delle persone morte nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b- i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
  - c- i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
  - d- i nati morti ed i prodotti del concepimento;
  - e- i resti mortali delle persone sopraelencate;
  - f- i cadaveri delle persone che, non residenti nel Comune all'atto del decesso, risultino però esservi nate o aver avuto in esso un periodo di residenza in vita;
  - g- i cadaveri di persone i cui ascendenti, discendenti, collaterali fino al 2° grado ed affini

fino al 1° grado abbiano la residenza nel comune;

h- ~~cadaveri delle persone il cui coniuge o convivente iscritto nello stesso stato di famiglia o ascendente o discendente di 1° grado in linea retta sia nato nel Comune o sia stato ivi residente o sia già sepolto nel cimitero.~~

2. Il Sindaco per giustificati motivi, può autorizzare la sepoltura nel cimitero e, compatibilmente con la disponibilità, concedere sepolture a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

... omissis ...

#### ART. 46 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

2. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione e quelle eseguite su ordine dell' Autorità giudiziaria.

3. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

4. E' parimenti autorizzata l'estumulazione straordinaria con destinazione a sepoltura privata, o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura.

5. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il responsabile dell'ufficio competente cura la stesura dello scadenzario delle concessioni a tempo determinato scadenti nel corso dell'anno. Tale elenco è esposto all'albo pretorio e all'albo cimiteriale per tutto l'anno.

6. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e del cimitero.

7. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di aprile secondo la programmazione fissata dal responsabile dell'ufficio e sono regolate da apposita ordinanza del Sindaco.

8. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo successivo, sono raccolti in cassette di zinco da destinare ad ossario, loculo, ~~mezzo loculo~~ o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti, questi ultimi sono collocati nell'ossario comune.

9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa pratica di idonea apertura alla cassa di zinco ~~o prezzo trasformazioni in~~ ~~tipico coperchio in cellinosa.~~ ~~tipico coperchio in cellinosa.~~ Il periodo di inumazione è fissato in sette anni.

10. Le fosse destinate ad accogliere le salme estumulate per il completamento della mineralizzazione, dovranno essere identificate solo da un cippo, uguale per tutte, contenente le generalità della salma come prescritto dal comma 1, art. 39 del presente regolamento.

11. A domanda degli interessati all'atto dell'estumulazione il responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano a norma di legge.

12. Per ~~serie~~ le operazioni di estumulazione ~~ordinarie~~ è sempre richiesta, all'atto delle operazioni di estrazione, la presenza del competente responsabile dell'Azienda per i servizi sanitari.

#### ART. 47- RESTI DELLE ESTUMULAZIONI E DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE

1. I feretri estumulati in caso di incompleta mineralizzazione, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, ~~oppure, quest'ultimo deve essere trasferito in apposito cofano in cellulosa e inumato.~~
2. Per le salme estumulate allo scadere della concessione della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
3. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario ~~su parere del Coordinatore Sanitario.~~
4. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
5. Il personale incaricato dei Servizi Cimiteriali è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua su tali salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

... omissis ...

#### ~~ART. 50-bis - SOSTANZE E MATERIALI DERIVANTI DA OPERAZIONI CIMITERIALI~~

~~1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed esumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/2003.~~

... omissis ...

#### ART. 54 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture per tumulazione possono consistere:
  - a— nell' uso temporaneo per la durata di anni 30 di loculi ~~e mezzi loculi~~ predisposti dal Comune;
  - b— nell' uso temporaneo per la durata di anni 50 di loculi ossario ~~individuale e mezzi loculi~~ predisposti dal Comune;
  - c— nell' uso temporaneo per la durata di anni 90 di aree per la costruzione di tumuli e cappelle gentilizie.
  - d—nell'uso temporaneo per la durata di anni 15 di tumulo singolo.
  - e—nell'uso temporaneo per la durata di anni 25 di tumulo doppio.
  - f—nell'uso temporaneo per la durata di anni 70 di tumuli cappelle a schiera e cappelle gentilizie.
2. Le durate di cui al comma 1 lett. b), c), ~~d)~~ e) e f) avranno decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione.
3. Le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza, previo pagamento del canone vigente al momento del rinnovo.
4. La tumulazione di salme è consentita solo negli appositi loculi costruiti dal Comune o in quelli costruiti da privati nelle cappelle di famiglia su aree avute in concessione, regolarmente collaudati ed agibili secondo le norme in vigore al momento.
5. In ogni loculo può essere tumulato un solo feretro, fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti all'atto del parto.
6. Può essere concessa l'autorizzazione a tumulare in un loculo già occupato dalla salma di un familiare, i resti mortali collocati in ~~cassella zincata o in~~ urna cineraria di altro familiare alle seguenti condizioni, previo pagamento della relativa tariffa:
  - a. che il loculo sia già occupato da una salma o destinato ad una salma;
  - b. che tra la salma tumulata e i resti mortali che si vogliono riunire nello stesso loculo vi sia il seguente rapporto di parentela:  
 "coniuge, ascendente e discendente in linea retta di primo e secondo grado, collaterale di secondo grado", e previo il consenso degli aventi diritto.

~~che le dimensioni del loculo consentano l'inserimento del contenitore~~

7. L'autorizzazione a riunire i resti mortali nello stesso loculo della salma, alle condizioni sopra descritte e previo parere igienico-sanitario eventualmente previsto dalla legge, verrà concesso per la stessa durata di tempo del contratto di concessione del loculo a cui si fa riferimento.

8. Ogni altra spesa relativa all'acquisto di cassette zincate ~~o urne cinerarie~~ ed eventuali rifacimenti della cassa saranno totalmente a carico del richiedente.

9. In ogni ossario può essere tumulata solo una cassetta contenente i resti di una sola salma ~~o una sola urna cineraria~~.

10. Negli appositi ossari denominati "mezzi loculi" potranno essere tumulate due cassette contenenti i resti di due salme, oppure una o due urne cinerarie, oppure una cassetta ed un'urna cineraria.

11. Tutte le operazioni di estumulazione, tumulazione, muratura, devono essere effettuate dal personale incaricato dei Servizi Cimiteriali o affidate a ditta esterna autorizzata.

... omissis ...

## ART. 56 - CONCESSIONE DEI LOCULI - REINTEGRO DI TARIFFA

1. La concessione dei loculi per la sepoltura privata viene fatta di norma solo a decesso avvenuto della persona per cui si richiede il loculo salvo quanto contemplato al successivo comma 2 e 3.

2. La concessione in vita è consentita:

- a) al coniuge e/o al convivente superstite iscritto nello stesso stato di famiglia;
- b) all' ascendente e discendente di primo grado in linea retta.

3. E' altresì consentita la concessione a vivente, qualora il richiedente abbia compiuto almeno 55 anni; in tal caso è stabilita una maggiorazione della tariffa corrispondente pari al 50% del prezzo.

4. La concessione di loculi gemelli a persone viventi, dovrà avvenire contemporaneamente all'acquisto di quello per il defunto. La concessione di un loculo in tempi successivi potrà essere autorizzata dal Responsabile del Servizio agli aventi diritto, compatibilmente alle disponibilità di loculi immediatamente adiacenti.

5. Per la concessione di loculi per defunti non residenti al momento del decesso nel Comune e nati altrove, ~~in esecuzione dei casi previsti all'art. 51, comma 1, lett. b)~~ dovrà essere applicata una maggiorazione del 50% del prezzo stabilito.

6. Non si dà luogo a nuove concessioni in vita quando la disponibilità dei posti scende al di sotto dei limiti di n. 26 loculi.

7. Ove sia accertato che trattasi di persona che vive sola e priva di parenti stretti, in cagionevole stato di salute, il Responsabile del Servizio può autorizzare la concessione di loculo a persona vivente senza la relativa maggiorazione prevista al comma 3 del presente articolo.

8. Il periodo trentennale di concessione dei loculi avrà decorrenza dalla data di tumulazione della persona per cui il loculo è stato concesso.

9. Per il secondo dei loculi gemelli concesso in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, la decorrenza dei 30 anni inizia con la data di tumulazione dell'ultima persona deceduta e non da quella della stipula già avvenuta precedentemente. In tale caso il concessionario o i suoi aventi diritto saranno tenuti a versare la tariffa di concessione in vigore al momento della tumulazione dell'ultima salma previo rimborso dell'importo della tariffa precedentemente versato, ~~calcolato su base I.S.I.A.L. rapporto al periodo residuo della~~

~~concessione originaria~~ Tale operazione, ~~verrà~~ denominata "Reintegro di tariffa", ~~si applica alle~~ ~~concessioni stipulate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento~~

10. Analogo criterio sarà applicato anche per le concessioni a viventi di loculi singoli di cui al comma 3 e 7 del presente articolo.

... omissis ...

## ART. 58 - DIRITTO D'USO DEL LOCULO

1. Il diritto d'uso del loculo è riservato alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione.
2. In casi eccezionali potrà essere consentita dal Sindaco la tumulazione di stretto congiunto della persona per la quale era stato concesso l'uso del loculo, purché questi sia il coniuge, un genitore, un figlio, un fratello o una sorella. La richiesta di tumulazione dovrà essere fatta dalla persona per la quale il loculo era stato concesso in uso o dagli eredi di questa i quali dovranno dimostrare di averne tumulato la salma in altro posto.
3. La concessione si estingue ed il loculo tornerà nella piena disponibilità del Comune qualora, essendo trascorso un anno dalla morte della persona per la quale era stata fatta la concessione, non sia stato occupato con la salma di detta persona. Il Comune rimborserà al concessionario una somma pari al 50% della tariffa pagata per la concessione.
4. In caso di traslazione di salme da un loculo ad un altro dello stesso cimitero preventivamente autorizzato dal Comune o nel caso di trasferimento ad altri cimiteri, i loculi che rimangono liberi torneranno in piena disponibilità del Comune che provvederà a restituire al concessionario, o suoi aventi diritto, un importo pari al canone a suo tempo pagato, rapportato al periodo della concessione non goduto, decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno di effettivo utilizzo senza l'accredito di alcun interesse.
5. La durata della concessione è stabilita in anni 30 (Trenta).
6. Alla scadenza del trentennio, potrà essere chiesto per una sola volta, il rinnovo della concessione del loculo per un periodo massimo di 20 anni, previo pagamento della tariffa vigente al momento del rinnovo. Il rinnovo sarà concesso solo nel caso in cui nello stesso cimitero non sussistano le condizioni contemplate all'art. 56 comma 6. **Può anche essere richiesto il rinnovo per un periodo superiore a 20 anni, fino al limite massimo di 30 anni. In questo caso il rinnovo sarà concesso alle condizioni anzidette e qualora lo consenta la programmazione generale.**
7. In ogni caso alla scadenza del trentennio, qualora non sia possibile il rinnovo della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.
8. I resti mortali potranno essere collocati, previa richiesta e pagamento della tariffa vigente, in ossari individuali o in speciali ossari denominati "mezzi loculi" predisposti a contenere i resti di **una o due** salme.
9. I concessionari sono gli unici responsabili dei loculi dati in concessione; essi dovranno avere la massima cura e alla scadenza della concessione dovranno provvedere alla liberazione del loculo.

## ART. 59 - DIRITTO D'USO OSSARI

1. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell'ossario comune, vengono concessi appositi loculi ossari **(detti anche ossari o ossarietti) individuali o mezzi loculi predisposti a contenere i resti di una o due salme.**
2. Il diritto di tumulazione è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. La durata della concessione è stabilita in anni 50 (cinquanta) e avrà inizio dalla data di stipulazione del contratto di concessione.
4. I resti mortali devono essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto.
5. La richiesta di concessione dell'ossario può essere fatta anche non in presenza dei resti mortali per i quali è destinata. E' pertanto consentita la concessione anticipata.
6. Non è consentita la traslazione ad altro ossario se non previa autorizzazione

dell'Amministrazione Comunale per avvicinamento di coniugi, fratelli e sorelle, figli.

7. Alla scadenza dei 50 anni il Comune rientrerà in possesso dell'ossario.

8. Potrà essere concesso, solo nei casi di disponibilità, rinnovo della concessione per un analogo periodo dietro il pagamento della relativa tariffa.

9. Potrà essere inserito un ulteriore resto mortale o urna cineraria solo nella tipologia di concessione denominata "mezzo loculo" le cui dimensioni sono tali da contenere due cassettoni ossario; nel caso specifico è previsto il pagamento di un sovrapprezzo alla concessione per l'inserimento di ulteriore resto o salma.

... omissis ...

#### **ART. 61 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA PRIVATA**

1. Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi o nel caso di morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti e manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

3. Quando la diffida di cui al comma precedente sia risultata infruttuosa, le concessioni sono soggette a revoca e il conseguente provvedimento è disposto dal Responsabile del Servizio, ed è notificato agli aventi causa ad agli eventuali successibili per mezzo del Messo Comunale, ovvero, quando ciò non sia possibile, mediante pubblico manifesto da affiggere all'Albo Pretorio, agli ingressi del Cimitero Comunale ed in altri luoghi pubblici del Comune per la durata di mesi 2 (due).

4. Gli interessati hanno 30 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione del manifesto per presentare le proprie opposizioni.

5. Trascorsi i termini di cui sopra senza che siano state presentate opposizioni, il Responsabile del Servizio, sentito il medico necroscopo della U.L.S.S., adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e provvederà alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste nel presente regolamento ~~adempimento di tutti gli obblighi~~. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento ed attrezzature funebri passano in proprietà del Comune.

... omissis ...

#### **ART. 70 - EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, il mezzo loculo, l'area o quant'altro concesso in uso torna di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per diritti, ~~interessi~~ ~~interessi~~ ecc anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

... omissis ...

#### **ART. 81 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA AI CITTADINI BENEMERITI**

1. Il Sindaco, su conforme parere del Consiglio Comunale può disporre l'assegnazione, valutando anche l'eventuale gratuità, di posti destinati alla tumulazione o inumazione di salme,



ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Ai militari caduti in guerra o per fatto di guerra l'Amministrazione può disporre l'assegnazione di aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per la sepoltura di salme o di resti. La relativa concessione sarà a titolo gratuito per le durate previste e contemplate all'art. 54 comma 1 del presente regolamento ~~o successivamente~~.

3. Nelle sepolture così concesse è consentita la co-sepoltura di ascendenti/discendenti/coniuge/collaterali fino al secondo grado per la stessa durata della concessione a favore del militare. ~~Stesso pagamento della tariffa in vigore. Le eventuali concessioni pregresse, conrate a titolo oneroso, vengono rimosse, anche prima della scadenza a titolo gratuito per la parte residua degli anni previsti dalla concessione e comportano il rimborso a richiesta delle somme a suo tempo versate quale tariffa della concessione.~~

4. E' data facoltà al Sindaco quale Capo dell'Amministrazione Comunale su conforme parere della Giunta Comunale, di assegnare sepolture a titolo gratuito in aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per casi eccezionali da valutarsi di volta in volta per particolari situazioni oltre a quelle previste al comma 1 del presente articolo.

... omissis ...

\*\*\*\*\*

**Il Sindaco Presidente presenta** l'argomento N. 4 all'Ordine del Giorno di cui alla sopra riportata proposta di deliberazione alla quale segue breve discussione. Presentazione e discussione sono riportati "*per relationem*" dalla cassetta di registrazione della seduta del C.C., nell'allegato "S" alla presente deliberazione.

**Il Sindaco Presidente chiude** la discussione e pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI presenti: N. 16; Astenuti: N. 1 (Mastellaro);

Voti favorevoli: N. 15

Voti contrari: zero.

Quindi la proposta di deliberazione **è approvata.**

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to SCARABELLO DR. GIANNICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PELLEGRINO DR. VINCENZO